



Determinazione Dirigenziale

n. 1648/2026 del 12 Ottobre 2026

OGGETTO: Adesione all'accordo quadro tra Liguria Digitale S.p.A. e Topgate S.r.L. per l'approvvigionamento dei servizi di assistenza e manutenzione dei software per la gestione ambulatoriale e mandato a contrarre a Liguria Digitale S.p.A. per nome e per conto di ATSL Area 5 per l'anno 2026 e 20



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Adesione all'accordo quadro tra Liguria Digitale S.p.A. e Topgate S.r.L. per l'approvvigionamento dei servizi di assistenza e manutenzione dei software per la gestione ambulatoriale e mandato a contrarre a Liguria Digitale S.p.A. per nome e per conto di ATSL Area 5 per l'anno 2026 e 2027

IL DIRETTORE S.C. SISTEMA INFORMATIVO AREA 5

Visto l'art.4 - comma 2 - del D. Lgs. 30/03/2001, n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 18 del 12.12.2025 "Disposizioni di riordino del Servizio Sanitario Regionale e modifica all'articolo 29 della Legge Regionale 7 novembre 2013, n. 33 (disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti)";

Richiamati gli atti organizzativi adottati da ATS Liguria nelle more dell'approvazione del completamento del procedimento regionale di verifica del POA e le deliberazioni del Direttore Generale di ATS Liguria n. 5 del 2.1.2026 a oggetto "Assetto organizzativo e gestionale transitorio, a decorrere dall'1.1.2026, nelle more della ridefinizione organizzativa aziendale, di cui alla L.R. n. 18 del 12.12.2025" e n. 812 del 2.7.2026 a oggetto "Prosecuzione assetto organizzativo e gestionale transitorio, nelle more della ridefinizione organizzativa aziendale, di cui alla Legge Regionale n. 18 del 12/12/2025 e s.m.i.", con le quali sono state fornite indicazioni volte a garantire la continuità gestionale e l'erogazione dei servizi essenziali, nelle more della ridefinizione organizzativa aziendale di cui alla richiamata L.R. n.18 del 12.12.2025, anche a conferma e ratifica di quanto posto in essere dalle disciolte Aziende Sociosanitarie Territoriali e da Liguria Salute;

Viste le note n. 11249 del 13.01.2026, n. 24183 del 21.01.2026, n. 37345 del 29.01.2026, n. 52083 del 9.02.2026 e n. 88450 del 4.3.2026 di ATS Liguria che individuano le deleghe assegnate ai Coordinatori di Area;

Vista la successiva nota n. 89038 del 4.03.2026, con la quale sono state specificate dal Coordinatore di Area Ligure Salute le funzioni che rientrano nella sfera di competenza dei Direttori di Struttura Complessa di Area;

Premesso che:

- Con Legge Regionale n. 42 del 18/12/2006 è stato istituito il " Sistema informativo Integrato Regionale per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria (S.I.I.R.)", per la gestione unitaria e condivisa dei servizi del settore ICT quale strumento operativo per lo sviluppo organico

ed integrato sul territorio regionale della società dell'informazione, anche al fine del contenimento e della razionalizzazione della spesa nel settore ICT;

- Negli artt. 11 e seguenti della Legge Regionale n. 42 del 18/12/2006 viene descritto e disciplinato il ruolo della società partecipata e controllata dalla Regione "Datasiel Sistemi e Tecnologie di Informatica S.p.A.", istituita ai sensi della legge regionale n. 17 del 09/04/1985, nella conduzione e gestione del S.I.I.R. In particolare a "Datasiel Sistemi e Tecnologie di Informatica S.p.A.", ora "Liguria Digitale S.p.A." ai sensi della D.G.R. n. 77 del 08/02/2017, viene affidato il compito di acquisire i beni e i servizi informatici e telematici per la Regione Liguria e i soggetti appartenenti al S.I.I.R, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale;
- Negli artt. 1, 3 e 4 della Legge Regionale n. 2/2021 "Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione" viene individuata Liguria Digitale S.p.A. quale articolazione funzionale della Stazione Unica Appaltante di Regione Liguria e centrale di committenza per l'acquisizione di beni e servizi informatici;
- Nella D.G.R. n.354 del 23/04/2021 sono disciplinate le modalità organizzative e di funzionamento della Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR) e delle sue articolazioni funzionali;
- Nell'art.11 comma 1 della D.G.R. n.354 del 23/04/2021 è significato che, ex multis, Liguria Digitale S.p.A., quale articolazione funzionale della SUAR, provvede in via esclusiva all'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00;

Visti:

- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*;
- il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, *"Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36"*;
- l'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i *"Incentivi alle funzioni tecniche"*;
- il Regolamento aziendale recante *"Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023"* approvato con Deliberazione n. 465 del 16/05/2024;

Visto altresì l'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i il quale:

- al comma 2 dispone che: *"le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione"*;
- al comma 3 dispone che: *"L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione"*;

Richiamata la Deliberazione n.18 del 11/01/2024 con cui l'Azienda Sociosanitaria Ligure 5 aderiva all'Accordo Quadro tra Liguria Digitale S.p.A. e Topgate S.r.L. per i servizi di assistenza e manutenzione degli applicativi della suite Top-San per il biennio 2024-2025;

Considerato che il predetto affidamento è scaduto in data 31/12/2025 e che i servizi sono ineludibili per il supporto dell'attività sanitaria di Area 5;

Dato atto che Liguria Digitale S.p.A. con la nota Prot. ATSL n. 357294 del 16/09/2026, Prot. LD n.5064 del 15/09/2026, ha trasmesso l'Accordo Quadro CIG BC0A43899E tra Liguria Digitale S.p.A. e Topgate S.r.L. (ALLEGATO N.1);

Dato atto che l'adesione all'Accordo Quadro CIG BC0A43899E (ALLEGATO N.1) determina il costo massimo di € 589.925,00 IVA esclusa, pari a € 719.708,50 IVA 22% inclusa, così come dettagliato nella seguente tabella

Descrizione servizio	2026	2027
servizi assistenza e manutenzione	152.350,00 €	151.650,00 €
servizi professionali a consumo per suite software TopAmb (30gg/anno)	13.500,00 €	13.500,00 €
servizi professionali a consumo per suite software TopScreening (20gg/anno)	9.000,00 €	9.000,00 €
servizi di supporto specialistico 1 FTE presidio - senior 210 gg/anno	49.000,00 €	49.000,00 €
servizi di supporto specialistico 1 FTE presidio - junior 210 gg/anno	45.000,00 €	45.000,00 €
servizio reperibilità H24	12.000,00 €	12.000,00 €
Progetto ANA - opzionale	4.500,00 €	0,00 €
Progetto ricette MFA - opzionale	9.000,00 €	0,00 €
Progetto ICD10 - opzionale	4.500,00 €	0,00 €
Progetto CCE Gestione farmaci in dismissione e prestazioni intermedie - opzionale	5.000,00 €	750,00 €
Progetto integrazione con CUP ISES Prenotazione Pima e Conferma erogato SAR - opzionale	4.500,00 €	675,00 €
Importo Totale IVA esclusa	308.350,00 €	281.575,00 €
Importo Totale IVA inclusa	376.187,00 €	343.521,50 €

Ritenuto opportuno, vista la complessità dell'affidamento, prevedere un accantonamento per gli incentivi alle funzioni tecniche, ex art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, nella misura dell'0,8%, per un importo complessivo di € 4.488,00, il cui riparto funzionale e temporale è rimandato a successivo provvedimento;

Dato atto che la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 103/2026/PAR, ha affermato che “il presupposto dell'IRAP, indicato dall'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997, è *«costituito dall'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi»*; quindi, si configura quale “onere diretto” che grava sull'amministrazione, in quanto soggetto passivo d'imposta. Tale onere non può essere traslato sul dipendente dell'amministrazione, altrimenti si trasformerebbe in un'imposta sul reddito”;

Preso atto del parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) n. 3358 del 03/04/2025 il quale ha stabilito che occorre prevedere tra gli stanziamenti del quadro economico anche gli importi relativi all'IRAP sulla quota di incentivo di cui all'art 45 comma 3 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i;

Dato atto che:

- il Regolamento aziendale recante “*Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023*” approvato con Deliberazione ASL5 n. 465 del 16/05/2024 all' art. 4 comma 2 prevede che l'accantonamento del fondo incentivante “è *costituito in misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori, servizi e forniture [...] IVA esclusa, [...] nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione; esso è [...] inserito nel quadro economico di ogni singola procedura*”;

Dato altresì atto, per quanto sopra espresso, di prevedere un accantonamento della quota IRAP pari all'8,5% dell'importo erogabile al personale calcolato sul fondo costituito nella misura dell'0,8% per un importo pari a € 305,18;

Dato atto che l'onere complessivo derivante dall'adozione del presente atto ammonta a € 589.925,00 IVA esclusa, ovvero a € 719.708,50 IVA 22% inclusa per complessivi € 724.501,68 IVA 22%, incentivi tecnici ex art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 e quota IRAP 8,5% inclusi;

Dato atto che i servizi in parola comportano necessariamente l'accesso ai dati raccolti dall'Azienda e che conseguentemente si procederà, nel solco delle modalità stabilite da ASTL, alla designazione in capo agli erogatori di responsabili di trattamento dati a norma dell'articolo 28 R.G.P.D.;

Attestata, con l'apposizione del visto da parte del Direttore della S.C., la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità del presente atto, nonché l'assenza, da parte di quest'ultimo, di situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziali, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 6, comma 2, e 13,

comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e ss.mm.ii. ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165");

DETERMINA

- 1. Di aderire all'accordo quadro tra Liguria Digitale S.p.A. e Topgate S.r.L. avente CIG BC0A43899E (ALLEGATO n.1) per l'acquisizione dei servizi di assistenza e manutenzione per il sistemi della suite Top-San attualmente in uso in ASL5 nonché di conferire mandato a Liguria Digitale S.p.A. a contrarre per nome e per conto di ATSL Area5, ai sensi dell'articolo 62 del D.Lgs. n.36/2023 s.m.i., con la Società Topgate S.r.L. per il periodo 01/01/2026 – 31/12/2027 per un importo massimo complessivo di € 589.925,00 IVA esclusa, pari a € 719.708,50 IVA 22% inclusa;
- 2. Di prendere atto che Liguria Digitale S.p.A., come significato nella nota (ALLEGATO n.1), in esito alla procedura esperita, provvederà alla gestione della fornitura comprensiva della stipula del contratto discendente per l'anno 2026, curandone gli adempimenti successivi, incluso il monitoraggio del CIG derivato BCFBFD516C;
- 3. Di prevedere, vista la complessità dell'affidamento, un accantonamento per gli incentivi alle funzioni tecniche, ex art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, nella misura dell'0,8%, per un importo di € 4.488,00 + quota IRAP di € 305,18 pari all' 8,5% dell'importo erogabile al personale calcolato sul fondo incentivante per un totale complessivo di €. 4.793,18, il cui riparto funzionale e temporale è rimandato a successivo provvedimento;
- 4. Di individuare come Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo n.15 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023, il Direttore della Struttura Complessa Sistema Informativo Aziendale (SIA) Dott. Manuele SICUTERI;
- 5. Di individuare, ai sensi degli articoli n.114 e successivi del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023, come Direttore dell'Esecuzione il Signor Fabio DE MICHELIS;
- 6. Di dare atto che per il costo derivante dal presente provvedimento, quantificato complessivamente € 589.925,00 IVA esclusa, pari a € 724.501,68 IVA 22%, incentivi tecnici ex art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 e quota IRAP 8,5% inclusi, è stata assunta apposita imputazione contabile da parte della S.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie di Area 5;
- 7. Di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento, pari a complessivi €..... hanno la seguente:

IMPUTAZIONE CONTABILE

Codice verifica contabile:

TIPO	ANNO	CONTO	AUTORIZZAZIONE	IMPORTO
	2026	190.021.020 060010020	2026/628/1 2026/628/2	€ 4.793,18
	2026	180.005.025	2026/20/61	€ 376.187,00
	2027	180.005.025		€ 343.521,50

- 8. Di dare atto che il presente provvedimento, relativamente alla riportata imputazione contabile, potrà essere oggetto di successivo atto ricognitorio rispetto al conto e alle modalità di contabilizzazione;
- 9. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Affari Generali e Legali nonché alla S.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- 10. Di dare atto che l'originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici di Area 5.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Manuele SICUTERI)

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE. S.C. SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE AREA 5
(Dott. Manuele SICUTERI)

Firmato digitalmente e visto per la registrazione contabile

IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE AREA 5
(Dott. Luca RICCIARDI)

Ai fini della pubblicazione il presente provvedimento

☐ è
☒ non è
soggetto a data protection

Il Direttore della S.C. Affari Generali e Legali Area 5 attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'ASL 5, ai sensi della normativa vigente.

La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda

72-50-0C-94-88-B0-97-E4-14-68-DF-3C-E9-23-AC-F8-1D-76-9F-F0

PAdES 1 di 2 del 12/10/2026 12:50:07

Soggetto: LUCA RICCIARDI

S.N. Certificato: F44B3B2

Validità certificato dal 28/05/2026 11:31:03 al 28/05/2029 11:31:03

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 2 di 2 del 12/10/2026 11:05:14

Soggetto: MANUELE SICUTERI

S.N. Certificato: 820AF919

Validità certificato dal 19/07/2024 11:30:17 al 19/07/2027 11:30:17

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.



Sede Legale:
Via E. Melen 77 - 16152 GENOVA
Tel. +39-01065451
info@liguriadigitale.it

ALLEGATO N.1

Genova, *Data del protocollo*

Spett.le
Azienda Tutela Salute Liguria
Area Sociosanitaria Locale 1 - Imperia
Via Aurelia, 97
18038 Bussana di Sanremo - IM

Alla cortese attenzione
Dott. Alberto Carrera

e per conoscenza
Rag. Sonia Faulin

Oggetto: Assistenza e manutenzione suite Top-SAN per ATSL Area Sociosanitaria Locale 1 - Comunicazione CIG e richiesta incarico alla stipula.

Con riferimento alla Vostra iniziale richiesta e a norma degli artt. 1, 2, 4 della L.R. n. 02/2021 e dell'art. 11 della successiva D.G.R. n. 354/2021 "Modalità Organizzative e di Funzionamento della SUAR", per le quali Liguria Digitale opera quale centrale di committenza e articolazione funzionale della SUAR, Stazione Unica Appaltante di Regione Liguria e Soggetto Aggregatore ed è legittimata, in base all'art. 62, comma 7, lett. a), b) ed e) del D.Lgs. n. 36/2023 ad aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto di altre Stazioni Appaltanti, si allega alla presente Accordo Quadro (CIG padre BC0A43899E) stipulato tra Liguria Digitale S.p.A. e TOPGATE S.r.l. per gli anni 2026-2027.

Liguria Digitale S.p.A., in esito alla procedura esperita, provvederà alla gestione della fornitura, comprensiva della stipula del contratto discendente per l'anno 2026, curandone gli adempimenti successivi, incluso il monitoraggio del CIG derivato BCFBFD516C.

Le condizioni di fornitura verso il Vostro Spettabile Ente sono le medesime garantite dal Fornitore a Liguria Digitale. Le *Condizioni Generali di Appalto e Fornitura di beni e servizi*, che verranno applicate, saranno quelle che regolano ogni contratto affidato da Liguria Digitale S.p.A. a un Operatore Economico in ottemperanza al D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

Rimaniamo in attesa di ricevere il Vostro incarico alla stipula attraverso atto di delibera e ordine tramite NSO e, a disposizione per eventuali chiarimenti, Vi inviamo i più cordiali saluti.

Marco Scasso

U.O. Forniture a rimborso



Liguria Digitale S.p.A.
CAP. SOC. EURO 2.582.500 i.v. C.F. e P.I. 02994540108
CCIAA di GENOVA N. 02994540108 REA N. 310586
protocollo@pec.liguriadigitale.it





Sede Legale:
Via E. Melen 77 - 16152 GENOVA
Tel. +39-01065451
info@liguriadigitale.it

ACCORDO QUADRO – CIG BC0A43899E

Tra:

Liguria Digitale S.p.A.

Via Melen, 77 - 16152 Genova, PI: 02994540108

(di seguito anche "Liguria Digitale")

e

TOPGATE S.r.L.,

Via Lunigiana 229/B, 19125 La Spezia, PI: 01342740113

(di seguito anche "Impresa")

Premesso che:

- Liguria Digitale, a norma dell'art. 7 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica), ha oggetto sociale esclusivo e presta attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dei Soci pubblici costituenti servizi essenziali di interesse generale e di committenza;
- Liguria Digitale, a norma degli artt. 10 e 11 della L.R. 42/2006 (istitutiva del SIIR - Sistema Informativo Integrato Regionale), provvede quale Stazione Appaltante e Centrale di Committenza alla realizzazione di un sistema di negoziazione per gli acquisti di beni e servizi ICT volto a favorire (per la Regione Liguria e per tutti gli Enti pubblici costituenti il SIIR o che concorrono alle sue finalità) il contenimento della spesa attuando le più opportune modalità progettuali e realizzative, nonché introducendo economie di scala ed utilizzando procedure di selezione dei fornitori che si basino anche sull'aggregazione ed omogeneizzazione della domanda, in conformità a quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici;
- Liguria Digitale, a norma dell'art. 18, comma 8, della L.R. 41/2014, e degli artt. 1 e 4, con particolare riferimento ai commi 6 e 7, della L.R. 2/2021, è articolazione funzionale della Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR) di Regione Liguria, "Soggetto Aggregatore" iscritto nell'elenco ANAC istituito ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 66/2014 conv. in L. 89/2014 (cfr. Deliberazione ANAC n. 781/2019 e n. 643/2021);
- Liguria Digitale agisce nel caso di specie quale Centrale di Committenza per conto dell'Azienda Tutela Salute Liguria – Area sociosanitaria locale 5 - La Spezia (di seguito "Ente"), ai sensi dell'art. 62 c.7 del Codice, nonché di qualsiasi eventuale soggetto giuridico risultante da operazioni di fusione, scissione, trasformazione, incorporazione o altra forma di riorganizzazione degli Enti Sanitari Liguri, che per effetto dovesse succedere in tutti i rapporti giuridici degli stessi;
- Liguria Digitale, a norma dell'art. 63 del D.Lgs. 36/2023, ha conseguito il livello avanzato di qualificazione quale centrale di committenza per l'acquisizione di servizi e forniture;

2



Visti:

- il Codice dei Contratti Pubblici di cui al d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii. (di seguito anche solo "Codice") e il Codice Civile;
- l'art. 62 del D.Lgs. 36/2023 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) e specificatamente il comma 7 che precisa che "Le centrali di committenza sono indicate nella specifica sezione di cui all'articolo 63, comma 1. In relazione ai requisiti di qualificazione posseduti esse: a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate; b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate [...]";
- l'art. 59 (Accordi quadro) del D.Lgs. 36/2023 che prevede che "Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro", e considerato che l'utilizzazione dello strumento dell'Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;
- l'art. 76 comma 2 lett. b) n. 3 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara) del D.Lgs. 36/2023, che consente alle stazioni appaltanti di "ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando nei... casi: ... b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: ... 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale".

Considerato che:

- L'Azienda Tutela Salute Liguria - Area sociosanitaria locale 5 La Spezia (con nota prot. 275787 del 14.07.2026), per brevità, "Ente", ha richiesto a Liguria Digitale, in qualità di Stazione Appaltante e Centrale di Committenza e ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, di sottoscrivere un Accordo Quadro con l'Impresa per la fornitura dei servizi dettagliati negli articoli seguenti, per gli anni 2026-2027;
- i singoli contratti di fornitura annuali verranno conclusi a tutti gli effetti tra Liguria Digitale e/o l'Ente, e l'Impresa, in base alle modalità e ai termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi allegati;
- l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'adeguata valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.

[Handwritten signature]



Considerato altresì che:

- Liguria Digitale, in data 15.06.2026, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, in nome e per conto dei suddetti Enti, una consultazione preliminare di mercato (prot. n. 3521/2026) avente oggetto *"Avviso di consultazione di mercato propedeutica all'indizione di una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 76 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per l'acquisizione dei servizi di assistenza e manutenzione della suite "Top-San", di proprietà della ditta Topgate S.r.L., per l'Azienda Tutela della Salute Liguria – Area Sociosanitaria Locale 5 La Spezia - CIG BCOA43899E"* volto a confermare l'esistenza dei presupposti che consentano, ai sensi dell'art. 76 comma 2 lett. b) D. Lgs. n. 36/2023, il ricorso alla procedura negoziata in oggetto, ovvero a verificare se vi siano altri operatori economici, oltre all'Impresa, che possano effettuare il suddetto servizio;
- l'esito negativo della consultazione preliminare di mercato di cui al punto precedente ha confermato l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 76 comma 2 lett. b) sopra citato;
- l'art. 76 comma 2 lett. b) D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. consente alle Stazioni Appaltanti di aggiudicare contratti pubblici prescindendo dall'esperimento di una procedura concorsuale;
- l'Impresa ha reso un'autodichiarazione sulla proprietà intellettuale dei software oggetto del presente Accordo;
- Liguria Digitale ha acquisito tutta la documentazione propedeutica alla stipula del presente Accordo Quadro attraverso una procedura telematica (rif. "AD_LD_2026_302" del 17.07.2026) utilizzando la piattaforma di e-procurement SINTEL;

tutto ciò premesso e considerato

Liguria Digitale e l'Impresa (di seguito collettivamente indicate come le "Parti"), come in appresso rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Valore delle premesse e norme regolatrici

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
2. L'esecuzione del presente Accordo Quadro è regolata da quanto in esso disciplinato e nei suoi allegati nonché:
 - dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;
 - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della procedura negoziata prodotti da Liguria Digitale prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate da Liguria Digitale.

Art. 2

Oggetto dell'accordo

Sono disciplinati dal presente Accordo Quadro tutti i rapporti tra Liguria Digitale/Enti e l'Impresa relativi all'acquisizione dei servizi di manutenzione e assistenza della suite "Top-SAN" per conto dell'Azienda Tutela Salute Liguria – Area Sociosanitaria Locale 5 La Spezia, meglio elencati all'art. 6 del presente Accordo Quadro.



In caso di divergenza tra le previsioni e/o l'interpretazione del presente Accordo Quadro, dei suoi allegati, degli ulteriori atti della procedura, nonché dai contratti esecutivi dallo stesso discendenti, prevarrà e sarà applicata la soluzione più favorevole alla Committente.

Art. 3

Durata

Il presente Accordo Quadro ha una validità pari a 24 mesi a partire dal 01.01.2026, senza possibilità di tacito rinnovo.

Art. 4

Aumento e diminuzione

1. Liguria Digitale ha la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione nell'esecuzione dell'Accordo Quadro fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo previsto dal presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023.
2. In caso di aumento fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo massimo previsto dal presente Accordo Quadro, i servizi integrativi verranno eseguiti alle condizioni tutte stabilite nel presente Accordo Quadro e Contratti discendenti e nei suoi allegati, e saranno remunerate sulla base dei prezzi espressamente indicati nell'Offerta Economica dell'Impresa allegata al presente Accordo Quadro.

Art. 5

Modalità di attivazione

1. Il presente Accordo Quadro disciplina le condizioni in forza delle quali Liguria Digitale e/o gli Enti, a fronte dell'emissione di specifici contratti annuali, potranno richiedere all'Impresa i servizi, o parte di essi, di cui all'art. 6 che segue.
2. Tutti i contratti che saranno emessi da Liguria Digitale e/o dagli Enti in favore dell'Impresa dovranno essere debitamente firmati per accettazione dall'Impresa stessa e restituiti a Liguria Digitale e/o dagli Enti entro il termine indicato nei contratti, pena la perdita di qualsivoglia efficacia dei contratti stessi.

Art. 6

Corrispettivo

Il corrispettivo massimo complessivo dei contratti per i servizi di seguito elencati, non impegnativo per gli Enti e Liguria Digitale, e per la durata contrattuale di cui all'art. 3, potrà essere pari ad Euro **589.925,00 (cinquecentottantanovemilanoventicinque /00)** IVA di legge esclusa.

Come prescritto all'art. 4 del presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023, Liguria Digitale si riserva la facoltà di riservare un'ulteriore quota per eventuali servizi della stessa tipologia di quelli oggetto del presente Accordo Quadro da destinarsi a Liguria Digitale/Enti qualora, in corso di esecuzione, gli stessi ne facciano richiesta. L'importo stimato per tale quota potrà essere complessivamente non superiore a Euro **117.985,00 (centodiciassettemilanoventottantacinque/00)** IVA di legge esclusa.

Pertanto il corrispettivo globale dei contratti discendenti dal presente Accordo Quadro per la durata contrattuale di cui all'art. 3, non impegnativo per gli Enti e Liguria Digitale, potrà essere pari ad Euro 707.910,00 (settecentosettemilanoventodieci/00) IVA di legge esclusa.

Si riportano nella tabella seguente i corrispettivi, distinti per tipologia di servizio.

Tali corrispettivi devono intendersi espressi in Euro al netto dell'IVA:

**A. SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE****SUITE TOP-SAN:**

Descrizione	Importo anno 2026	Importo anno 2027
TopSAN - Infrastruttura di base e servizi per tutti i moduli della suite	10.500,00	10.500,00
Firma digitale avanzata	2.000,00	2.000,00
Integrazione People	1.500,00	1.500,00
Integrazione CUP (scarico prenotazioni/accettazioni)	1.000,00	1.000,00
Integrazione One.SYS PS	2.000,00	2.000,00
Integrazione AREAS	1.000,00	1.000,00
Integrazione CPR Gallery	1.250,00	1.250,00
Integrazione OneSys ADT / CCE	2.500,00	2.500,00
Integrazione sistemi elettromedicali per acquisizione immagini e video digitali (gastro, otorino, pneumo) – Prezzo a reparto: (500,00 euro)	1.500,00	1.500,00
TopAMB (n. licenze illimitato)	13.500,00	13.500,00
TopAMB - modulo piani terapeutici	3.300,00	3.300,00
TopAMB - modulo richieste farmaci in dimissione	1.000,00	1.000,00
TopAMB - modulo richieste motivate	1.000,00	1.000,00
TopAMB - modulo WEB STRUTTURE ESTERNE (Ex richieste farmaci Case di Cura)	6.000,00	6.000,00
TopAMB - modulo WEB ricetta elettronica prestazioni ambulatoriali e farmaci	6.500,00	6.500,00
Integrazione modulo Web ricetta elettronica con sistemi OneSys	500,00	500,00
TopAMB - modulo Consultori	5.000,00	5.000,00
TopAMB - modulo Guardia Medica	2.500,00	2.500,00
TopAMB - modulo gestione sostituti Specialisti Ambulatoriali	450,00	450,00
TopAMB - modulo statistiche ambulatori	600,00	600,00
TopAMB - modulo Fisiatria	1.500,00	1.500,00
TopAMB - modulo Endocrinologia	2.500,00	2.500,00
TopAMB - modulo NPI (EX Gepatt)	8.000,00	8.000,00
TopGOS - Gestione Odontostomatologia	7.000,00	7.000,00
TopGEN - Gestione Gastroenterologia	10.000,00	10.000,00
TopFARM - Gestione Farmacia (distribuzione farmaci)	5.000,00	5.000,00
TopFARM - flussi informativi	1.000,00	1.000,00
TopFARM - Integrazione SAR per invio Piani Terapeutici	1.000,00	1.000,00
TopAMB - Modulo WEB Cartella Allergologia Pediatrica	1.700,00	1.700,00
Modulo WEB Gestione STP	700,00	-



TopAMB - Modulo WEB Gestione Disabili	2.000,00	2.000,00
TOPAMB - Modulo Cartella Genetica	600,00	600,00
TOPAMB - Modulo Gestione Salute Mentale (Residenziale)	1.000,00	1.000,00
TOPAMB - Modulo Gestione Carcere	500,00	500,00
TOPAMB – Gestione avanzata nuove funzionalità DSA	700,00	700,00
TOPAMB - Modulo web Malattie Infettive	600,00	600,00
Scheda Rilevazione Cadute - Modulo WEB	800,00	800,00
TOPAMB - Modulo Gestione Salute Mentale (SPDC)	400,00	400,00
Libretto Pediatrico - Modulo WEB	650,00	650,00
Centro prelievi ambulatoriali	6.000,00	6.000,00
PreRicovery (Prezzo a reparto: 450,00 €)	3.600,00	3.600,00
Modulo Integrazione Laboratorio	3.300,00	3.300,00
Integrazione Televisita	1.100,00	1.100,00
Integrazione anatomia Patologica (prezzo a reparto: 450,00 €)	3.600,00	3.600,00
Topscreening Mammo Colon Pap Flussi	15.000,00	15.000,00
Topscreening HCV	2.400,00	2.400,00
Topscreening Prenoto Prevengo	1.800,00	1.800,00
Topscreening HPV ASL2	1.800,00	1.800,00
Scheda ferite (prezzo a reparto: 300,00 €)	1.500,00	1.500,00
Monitor PS (prezzo a monitor: 1.500,00 €)	3.000,00	3.000,00
Importo annuale totale	152.350,00	151.650,00
Importo totale AQ 2026-2027	304.000,00	

B. SERVIZI PROFESSIONALI A CONSUMO

Descrizione	Q.tà	Importo unitario	Importo anno 2026	Importo anno 2027	Importo totale AQ 2026-2027
Attività professionali a consumo per personalizzazioni software Suite TopAmb	30,00	450,00	13.500,00	13.500,00	27.000,00
Attività professionali a consumo per personalizzazioni Suite Screening	20,00	450,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00

**C. SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO**

Descrizione	Importo anno 2026	Importo anno 2027
Supporto Specialistico 1 FTE Presidio – Senior 210 gg/anno	49.000,00	49.000,00
Supporto Specialistico 1 FTE Presidio - Intermediate 210 gg/anno	45.000,00	45.000,00
Importo annuale totale	94.000,00	94.000,00
Importo totale AQ 2026-2027	188.000,00	

D. SERVIZI DI REPERIBILITÀ H24

Descrizione	Importo anno 2026	Importo anno 2027	Importo totale AQ 2026-2027
Reperibilità H24 moduli lettera, prest. int, guardia medica	12.000,00	12.000,00	24.000,00

E. SERVIZI OPZIONALI

Descrizione	Importo anno 2026	Importo anno 2027
(Opzionale) – Progetto ANA	4.500,00	-
(Opzionale) – Progetto Ricette MFA	9.000,00	-
(Opzionale) – Progetto ICD10	4.500,00	-
(Opzionale) – Progetto CCE Gestione Farmaci in dismissione e Prestazioni Intermedie	5.000,00	750,00
(Opzionale) – Progetto integrazione con CUP Ises Prenotazione Piuma e Conferma erogato Sar	4.500,00	675,00
Importo annuale totale	27.500,00	1.425,00
Importo totale AQ 2026-2027	28.925,00	



Il corrispettivo contrattuale si riferisce alla fornitura a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti dallo stesso discendenti.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

Art. 7

Modalità di fatturazione e pagamento

I corrispettivi di cui all'art. 6 che precede saranno fatturati dall'Impresa, a fronte dell'emissione da parte di Liguria Digitale e/o degli Enti di specifici contratti, con le modalità che seguono:

- I corrispettivi dei canoni di assistenza e manutenzione cui all'art. 6 che precede saranno fatturati dall'Impresa in via semestrale anticipata.
- I corrispettivi per i servizi professionali da erogarsi in modalità da remoto/on site di cui all'art. 6 che precede saranno fatturati con cadenza bimestrale posticipata a consuntivo, sulla base delle attività effettivamente erogate. Alle fatture dovranno essere allegati i documenti attestanti l'erogazione dei relativi servizi prestati, debitamente controfirmati dall'Ente. Eventuali giornate non utilizzate durante il periodo previsto non verranno fatturate, mentre in caso di esaurimento delle giornate a disposizione sarà sempre possibile ordinare ulteriori giornate alle medesime condizioni economiche.
- I corrispettivi relativi alle forniture/servizi opzionali di cui all'art. 6 che precede saranno fatturati, solo se espressamente richiesti dall'Ente Beneficiario, alla consegna o al termine delle attività, a seguito di collaudo positivo.

Per le diverse modalità di fatturazione, cui l'Appaltatore deve attenersi nell'esecuzione dei singoli contratti, si rimanda al documento "Indicazioni operative relative alle modalità di fatturazione" visionabile sul sito istituzionale di Liguria Digitale www.liguriadigitale.it (sezione centrale di committenza/acquisti); l'Impresa dichiara di averne preso conoscenza e di accettarle.

Pagamenti: A fronte dell'emissione degli specifici contratti relativi alle prestazioni oggetto del presente Accordo, Liguria Digitale e/o gli Enti corrisponderanno all'Impresa gli importi dovuti a mezzo bonifico bancario 30 giorni ricevimento fattura netto ritenuta garanzia sul sistema di interscambio (SDI) della fattura, come previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002. In caso di ritardo di pagamento, le parti concordano di escludere, nel calcolo del saggio di interesse, l'applicazione della maggiorazione dei punti percentuali prevista all'art. 5 del D.Lgs. 231/2002.

Eventuali ulteriori dettagli saranno precisati nel contratto discendente da Accordo Quadro.

Tracciabilità dei flussi finanziari: L'operatore economico deve adeguarsi a tutti gli adempimenti prescritti dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Il pagamento è subordinato alla ricezione del modulo di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, così come qualsiasi futura variazione. Tale comunicazione dovrà essere inviata esclusivamente via pec all'indirizzo amministrazione.fornitori@pec.liguriadigitale.it.



Liguria Digitale si riserva, a propria discrezione, di effettuare verifiche a campione sui flussi finanziari dell'appalto, richiedendo all'appaltatore le fatture e copia dei bonifici nei confronti dei subappaltatori.

Art. 8

Obbligazioni generali e adempimenti a carico dell'Impresa

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'art. 6, tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento, a perfetta regola d'arte, dell'oggetto contrattuale, specificato negli artt. 2 e 6 che precedono.
2. In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, l'Impresa dichiara di essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro e si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore presso gli Enti nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Accordo Quadro.
3. L'Impresa si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dell'Accordo Quadro;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - d) manlevare e tenere indenne Liguria Digitale e/o altro Ente SSRL da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
4. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza di norme e prescrizioni resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'art. 6. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Liguria Digitale e/o degli altri Enti.
5. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, Liguria Digitale, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.

Art. 9

Obbligazioni specifiche a carico dell'Impresa

1. L'Impresa ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Liguria Digitale per la stipula del presente Accordo Quadro. In particolare, l'Impresa ha l'obbligo di comunicare a Liguria Digitale ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94-98 D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., entro il termine perentorio di n. 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo.
2. L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, collaboratori e consulenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro,



previdenza e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

3. L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 10

Riservatezza

L'Impresa si impegna, per tutta la durata del presente accordo nonché per i 12 mesi successivi alla sua cessazione per qualsivoglia motivo, ragione o causa, a non divulgare a terzi qualsivoglia notizia o informazione riguardante gli Enti e/o Liguria Digitale delle quali dovesse venire a conoscenza nel corso dello svolgimento degli incarichi regolati dal presente Accordo Quadro, pena la risoluzione del presente Accordo Quadro e/o dei singoli contratti, da invocarsi da parte del singolo Ente SSRL e/o Liguria Digitale e fatto comunque salvo il risarcimento del danno subito dagli Enti e/o da Liguria Digitale a seguito della predetta divulgazione non autorizzata.

Gli obblighi di riservatezza anzidetti devono essere rispettati dai dipendenti, consulenti o collaboratori dell'Impresa, nonché dai propri eventuali subappaltatori e dai dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, fermo restando la responsabilità in capo all'Impresa.

Art. 11

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. L'Impresa assume a proprio esclusivo e totale carico ogni responsabilità conseguente all'uso di opere dell'ingegno, dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti degli Enti e/o di Liguria Digitale un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne gli Enti/Liguria Digitale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico degli Enti/Liguria Digitale.
3. Gli Enti/Liguria Digitale si obbligano ad informare prontamente per iscritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in tali casi, l'Impresa riconosce agli Enti/Liguria Digitale la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'Impresa, sostenendone i relativi costi.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, gli Enti e/o Liguria Digitale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e/o dei singoli contratti, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso dei beni il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
5. L'Impresa si obbliga, con riferimento al *know how*, alle opere di ingegno o ai prodotti in qualsiasi modo caratterizzati da proprietà intellettuale in capo agli Enti e/o a Liguria Digitale, utilizzati o di cui sia comunque venuta a conoscenza durante l'espletamento del servizio, a rispettare pienamente e incondizionatamente il loro buon diritto sugli stessi e a non utilizzarli per finalità, commerciali o non commerciali, proprie o di terzi anche a conclusione del presente contratto. In caso di violazione al suddetto obbligo durante il presente Accordo Quadro, lo stesso e/o i singoli contratti si intenderanno risolti ai sensi degli articoli seguenti. Resta salva la facoltà degli Enti e/o



di Liguria Digitale di agire nelle sedi ritenute maggiormente opportune per la tutela del proprio buon diritto e per il risarcimento del danno o del maggior danno subito.

Art. 12

Divieto di cessione dell'Accordo Quadro e disciplina della cessione dei crediti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lettera d) punto 2 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., è fatto divieto all'Impresa di cedere in tutto o in parte l'Accordo Quadro stipulato e gli eventuali contratti discendenti stipulati. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto di Liguria Digitale/Enti al risarcimento di ogni danno o spesa, l'Accordo Quadro s'intenderà risolto di diritto.
2. La cessione dei crediti derivanti dal presente Accordo Quadro è disciplinata secondo quanto previsto dall'art. 120 comma 12 del Codice.
3. In questo caso, ai fini dell'opponibilità a Liguria Digitale, la cessione dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio.
4. La notificazione a Liguria Digitale dell'eventuale cessione del credito, effettuata nella forma sopra menzionata, dovrà avvenire, pena la non opponibilità alla stessa, a mezzo PEC.
5. Liguria Digitale potrà rifiutare la cessione debitamente notificata.
6. L'eventuale rifiuto verrà comunicato a mezzo PEC entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla data di notificazione della cessione. In caso di mancato invio della comunicazione di rifiuto entro tale termine, la cessione dovrà intendersi accettata.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, Liguria Digitale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.

Art. 13

Subappalto

1. Per i subappalti si applica l'art. 119 del Codice.
2. Qualora il subappaltatore autorizzato decida di subappaltare a sua volta l'esecuzione delle prestazioni affidategli, dovrà presentare istanza di autorizzazione secondo le medesime modalità e tempistiche previste per il subappalto.

Art. 14

Risoluzione

1. Liguria Digitale può risolvere l'Accordo Quadro e/o i Contratti derivati ai sensi dell'art. 122 del Codice.
2. In caso di grave inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro e dei relativi Contratti derivati, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, Liguria Digitale/Enti assegna tramite PEC un termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, per porre fine all'inadempimento, decorso inutilmente il quale Liguria Digitale ha la facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro e/o i Contratti derivati con atto scritto comunicato all'Impresa, e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'impresa per il risarcimento del danno.



3. Qualora l'Impresa ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro e dei relativi Contratti derivati, Liguria Digitale assegna un termine per adempiere che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Impresa deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Impresa, qualora l'inadempimento permanga, Liguria Digitale potrà risolvere l'Accordo Quadro e/o i Contratti derivati con comunicazione all'Impresa, fermo restando il pagamento delle penali.
4. Ferme restando le clausole risolutive stabilite in altri articoli del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti derivati, nonché dagli eventuali capitoli o disciplinari di affidamento di Liguria Digitale, Liguria Digitale può altresì risolvere di diritto l'Accordo Quadro e i relativi Contratti derivati, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, con comunicazione unilaterale all'Impresa via PEC (clausola risolutiva espressa), in tutti i casi previsti nel presente Accordo Quadro e nei relativi Contratti derivati ed in particolare nei seguenti articoli: 7 – Modalità di fatturazione e pagamento; 8 – Obbligazioni generali e adempimenti a carico dell'Impresa; 10 – Riservatezza; 11 – Brevetti industriali e diritti d'autore; 12 - Divieto di cessione dell'Accordo Quadro e disciplina della cessione dei crediti; 16 – Responsabilità e polizza assicurativa; 17 – Garanzia; 18 – Patto di integrità, Codice Etico, PTPCT, Modello 231; 19 – Livelli di servizio e penali; 23 – Disposizioni antimafia.
5. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e dei relativi Contratti derivati, Liguria Digitale avrà diritto di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'Accordo Quadro risolto. Ove l'escussione non sia possibile, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Impresa via PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto di Liguria Digitale/Enti al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.
6. In caso di esito negativo delle verifiche di legge di cui agli artt. 94-95 del D.Lgs 36/2023, il presente Accordo Quadro si risolverà di diritto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già erogate.

Art. 15

Recesso

1. Liguria Digitale/Enti hanno diritto, a loro insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo Quadro e/o dai singoli contratti o anche da parte di essi, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa via PEC.
2. In caso di recesso, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'Impresa ha diritto al pagamento esclusivamente di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di Accordo Quadro; l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
3. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a Liguria Digitale/Enti. L'Impresa si impegna quindi, ora per allora, a porre in essere ogni azione necessaria o utile a consentire il corretto svolgimento del servizio fino alla data di effettiva cessazione dello stesso.



Art. 16

Responsabilità e polizza assicurativa

1. L'Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente Accordo Quadro, ivi compresi quelli imputabili a fatti che possano accadere al personale dell'Impresa stessa nell'esercizio delle funzioni previste dal presente Accordo Quadro.
2. L'Impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, a Liguria Digitale/Enti, al loro personale, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi, intendendosi per tali tutti coloro, compresi i propri dipendenti, che per qualsiasi motivo potrebbero subire danni in relazione alle prestazioni contrattuali e alla loro esecuzione.
3. L'Impresa assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della fornitura, manlevando ad ogni fine ed effetto l'Amministrazione nonché il personale preposto alla direzione o sorveglianza.
4. L'Impresa deve mantenere per tutta la durata dei contratti la polizza assicurativa RCT, anche in favore della Committente, con copertura del rischio per sinistro individuale pari almeno all'importo contrattuale.
5. In caso di inadempimento a tale obbligo Liguria Digitale ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.

Art. 17

Garanzia

1. La garanzia definitiva di cui alle premesse, prestata, nell'osservanza dell'art. 117 del Codice, dall'Impresa a garanzia definitiva di tutte le obbligazioni assunte dal presente Accordo Quadro, è stata costituita, mediante bonifico bancario emesso da primario istituto di credito, per un valore pari a Euro 29.496,25 (ventinovemilaquattrocentonovantasei/25).
2. La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di crediti di Liguria Digitale/Enti verso l'Impresa, a seguito della piena ed esatta esecuzione dell'Accordo Quadro. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente Accordo Quadro e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente Accordo Quadro, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
3. Liguria Digitale ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per tutte le ragioni indicate dall'art. 117 del Codice, e qualora sia chiamata a corrispondere ai lavoratori impiegati nella commessa i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto entro il limite temporale di legge, per il recupero delle penali e i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa, per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
4. In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la garanzia di cui Liguria Digitale si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta di Liguria Digitale.



5. In caso di inadempimento a tale obbligo, Liguria Digitale ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.

Art. 18

Patto di integrità, Codice Etico, PTPCT, Modello 231

1. L'Impresa dichiara di aver preso visione ed espresso piena e incondizionata accettazione del "Patto di integrità tra Liguria Digitale S.p.A. e l'operatore economico partecipante alla procedura di affidamento di contratti pubblici e/o aggiudicatario del contratto pubblico", pubblicato sul sito istituzionale della stessa Liguria Digitale www.liguriadigitale.it (sezione Società trasparente/altri contenuti/prevenzione della corruzione, e sezione Centrale di Committenza/acquisti), e si obbliga ad uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza ivi contenuti, nonché in ogni caso si obbliga a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nel corso di esecuzione della procedura di cui alle premesse e nel corso di esecuzione del presente Accordo Quadro.
2. L'Impresa dichiara di aver preso visione del "Codice Etico approvato dall'Amministratore Unico di Liguria Digitale" (di seguito "Codice Etico") e pubblicato sul sito istituzionale della stessa Liguria Digitale www.liguriadigitale.it (sezione Società Trasparente/altri contenuti/dati ulteriori/modello di organizzazione, gestione e controllo -ex D.lgs. 231 dell'8 giugno 2001/Codice Etico) e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai principi in esso contenuti.
3. L'Impresa dichiara, inoltre, di prendere visione e di impegnarsi a porre in essere comportamenti conformi a:
 - il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e di Trasparenza (di seguito "PTPCT") , ivi inclusi i suoi aggiornamenti, adottato da Liguria Digitale in osservanza alla Legge 190/2012 e pubblicato sul sito istituzionale della stessa www.liguriadigitale.it (sezione Società Trasparente/altri contenuti/prevenzione della corruzione/piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza);
 - il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001 (di seguito "Modello 231"), ivi inclusi i suoi aggiornamenti, adottato da Liguria Digitale e pubblicato sul sito istituzionale della stessa www.liguriadigitale.it (sezione Società Trasparente/altri contenuti/dati ulteriori/modello di organizzazione, gestione e controllo -ex D.lgs. 231 dell'8 giugno 2001/Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231 dell'8 giugno 2001).
4. L'Impresa prende, altresì, atto che l'inosservanza del Patto di Integrità, dei principi del Codice Etico, del PTPCT e del Modello 231 integra un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto / Accordo Quadro che legittima Liguria Digitale a risolvere lo stesso ipso iure e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile.

Art. 19

Livelli di servizio e penali

1. Gli orari relativi ai servizi di assistenza ed i livelli di servizio sono indicati nel documento "Allegato A – Dettaglio SLA e PENALI" e nel documento di Offerta di cui all'art. 25 "Allegati" che segue.
2. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa agli obblighi contrattuali, Liguria Digitale/Enti si riservano di applicare le penali riportate nel documento "Allegato A – Dettaglio SLA e PENALI".



3. Il computo delle penali verrà calcolato da Liguria Digitale/Enti e comunicato formalmente all'Impresa.
4. Resta fermo il limite massimo delle penali applicabili da calcolarsi in una somma pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Qualora l'importo complessivo delle penali superi tale importo, Liguria Digitale potrà dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro e/o l'Ente SSRL potrà dichiarare risolto di diritto il Contratto derivato.
5. Le penali verranno detratte dalla garanzia prestata dall'Impresa e/o verranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione.
6. Resta inteso che l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non ha l'effetto di limitare il diritto di Liguria Digitale/Enti al risarcimento di eventuali ulteriori danni o ulteriori oneri incorsi alla medesima a causa di ritardi o di ogni altro inadempimento dell'Appaltatore; è espressamente convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.
7. Per tutto quanto non espressamente citato si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

Art. 20

Continuità del servizio

Al termine dell'Accordo Quadro l'Impresa s'impegna sin d'ora a garantire il rispetto della piena continuità di tutte le attività della Committente comunque connesse all'oggetto del presente Accordo Quadro, in relazione all'ingresso di un eventuale nuovo aggiudicatario e senza oneri aggiuntivi per Liguria Digitale e/o gli Enti.

Art. 21

Foro competente per le controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione all'esecuzione e all'interpretazione del presente Accordo Quadro nonché dei successivi contratti emessi da Enti e/o da Liguria Digitale in favore dell'Impresa, unico foro competente è il Foro di Genova. L'Impresa, nelle more della risoluzione delle controversie, si impegna a non rallentare o sospendere le attività oggetto dell'Accordo Quadro e tutti gli obblighi sulla stessa gravanti resteranno immutati.

Art. 22

Spese

Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente Accordo Quadro sono poste a carico dell'Impresa.

Art. 23

Disposizioni antimafia

1. In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, l'Impresa dichiara di essere in regola e di rispettare pienamente la vigente normativa antimafia.
2. L'Impresa dichiara di non essere stata destinataria di provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né che esistano a suo carico pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime



disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

3. Il presente Accordo Quadro si risolverà di diritto e sarà facoltà di Liguria Digitale chiedere il risarcimento dei danni subiti, qualora nel corso di durata dello stesso, fossero emanati nei confronti dell'Impresa i provvedimenti di cui al secondo comma.

Art. 24

Privacy

1. I dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento dei Contratti, nella fase precontrattuale, per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione degli stessi e del rapporto ad essi sotteso nonché nell'espletamento delle attività in essi previste saranno trattati, da ciascuna delle Parti interessate, esclusivamente per le finalità di gestione di queste fasi. Il trattamento verrà effettuato nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE (di seguito "GDPR"), del D.lgs. n. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy"), del D.lgs. n. 101/2018, del D.lgs. n. 51/2018 e delle prescrizioni dell'EDPB e del Garante per la protezione dei dati personali e, fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata dei contratti. I dati, anche particolari e giudiziari, potranno essere gestiti, in relazione al caso specifico, in forma digitale o analogica secondo i principi di liceità, correttezza, minimizzazione e comunque tutelando libertà e diritti fondamentali degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione.
2. Il ruolo privacy di ciascuna delle Parti sarà specificato nel Contratto e definito in base al trattamento dalle stesse concretamente svolto e a quanto previsto dalle Linee Guida 07/2020 dell'EDPB. Nel Contratto si potranno presentare i seguenti casi:
 - a) Trattamenti effettuati da Liguria Digitale in qualità di Titolare. In questo caso Liguria Digitale nominerà il Fornitore quale Responsabile del Trattamento.
 - b) Trattamenti effettuati da Liguria Digitale su richiesta di un altro soggetto che sia Titolare del Trattamento. In questo caso Liguria Digitale verrà nominata, dal Titolare stesso, Responsabile del Trattamento.
 - c) Trattamenti effettuati da Liguria Digitale su incarico di un altro soggetto che sia Titolare del trattamento, che prevedano anche un trattamento da parte del Fornitore. In questo caso Liguria Digitale verrà nominata Responsabile del Trattamento e a sua volta, su autorizzazione del Titolare, nominerà il Fornitore sub Responsabile del Trattamento.
 - d) Trattamenti effettuati esclusivamente dal Fornitore, contrattualizzato da Liguria Digitale nella sua funzione di Centrale di Committenza quale Gestore Amministrativo dell'ordine. In questo caso il soggetto Titolare del trattamento, alla luce delle preventive valutazioni privacy effettuate nella fase precontrattuale mediante il coinvolgimento di ciascuna figura aziendale interessata, designerà il Fornitore quale Responsabile del Trattamento ex art. 28 del GDPR utilizzando lo schema di designazione elaborato nell'ambito della propria autonomia, facendo riferimento al contratto stipulato da Liguria Digitale con il Fornitore. Liguria Digitale, quale Gestore Amministrativo del Contratto, a ciò autorizzata, potrà, nei casi in cui il Fornitore non sottoscriva il contratto di designazione e/o sia inadempiente rispetto alle istruzioni ricevute in tema di privacy, notificare l'inadempienza, intimare di adeguare i suoi comportamenti, applicare penali e altre richieste risarcitorie e risolvere il



contratto. A tal fine una copia della designazione verrà trasmessa per conoscenza dal Titolare a Liguria Digitale.

- e) Trattamenti effettuati dal Fornitore quale Titolare autonomo del trattamento.
 - f) Trattamenti in Contitolarità tra il Fornitore e uno o più dei seguenti soggetti: Liguria Digitale o suoi Committenti o Beneficiari.
3. Il Fornitore, nei casi normativamente previsti, è contrattualmente obbligato a sottoscrivere la designazione a Responsabile del Trattamento o sub Responsabile del Trattamento ex art. 28 del GDPR senza oneri o pretese economiche o di qualsivoglia natura aggiuntive. La designazione preciserà la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura e le finalità, il tipo di dati personali, le categorie di interessati, gli obblighi del Responsabile o del sub Responsabile, con particolare riguardo alle misure di sicurezza.
4. Il Fornitore, nominato quale Responsabile o Sub Responsabile del Trattamento, qualora ricorra, a norma dell'art. 28, paragrafo 4 del GDPR, ad altro Sub Responsabile del trattamento, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento, per conto del Titolare del Trattamento, concorderà con il Sub Responsabile una clausola del terzo beneficiario. In base a tale clausola, nel caso in cui il Responsabile del Trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il Titolare del Trattamento avrà diritto di risolvere il contratto con il Sub Responsabile e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.
5. Lo schema di designazione e i relativi ruoli privacy dovranno quindi essere parte integrante della procedura di selezione del contraente e/o della richiesta di offerta. Dovranno essere applicate le misure necessarie in relazione all'attività e ai trattamenti da svolgersi per conto del Titolare al fine di garantire l'affidabilità e la resilienza dei sistemi, con particolare riferimento alla conservazione dei dati e ove richiesto, alle procedure di disaster recovery, nonché la conformità alle norme vigenti in relazione ai trattamenti affidati e svolti a nome e per conto del Titolare.
6. Fermo restando che le misure da adottare debbono essere poste in relazione sostanziale con i trattamenti dati affidati, si rammentano come imprescindibili quelle già declinate nelle norme di seguito elencate:
- a) Provvedimento del Garante sugli Amministratori di sistema.
 - b) Misure Minime ICT Agid.
 - c) Linee Guida per la sicurezza nel procurement ICT Agid.
 - d) Requisiti sullo sviluppo sicuro Agid.

In caso di contitolarità le Parti s'impegnano a sottoscrivere, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, un accordo di contitolarità a norma dell'art. 26 del Regolamento UE o dell'art. 17 del D.lgs. 51/2018.

Art. 25

Allegati

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, anche se non materialmente allegati al presente atto, i documenti allegati alla richiesta d'offerta "AD_LD_2026_302" del 17.07.2026, indetta da Liguria Digitale sulla piattaforma di e-procurement SINTEL, i documenti amministrativi presentati dall'Impresa in sede di presentazione di offerta nella suddetta procedura telematica, nonché l'offerta prot. 2026_A01 del 23.07.2026.



In caso di discordanza tra i suddetti documenti e il presente Accordo Quadro, prevarrà l'interpretazione più favorevole agli Enti e a Liguria Digitale.

Genova, data del protocollo

LIGURIA DIGITALE S.P.A.

IMPRESA

L'Impresa dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare le clausole contenute nelle "Condizioni generali di appalto di fornitura di beni e di servizi" visionabili sul sito istituzionale di Liguria Digitale (www.liguriadigitale.it, sezione Centrale di Committenza/acquisti), nonché di avere particolarmente considerato quanto stabilito dalle stesse, fatto salvo per le eccezioni e precisazioni avanzate dall'Impresa nella versione delle stesse condivisa contestualmente all'atto di presentazione dell'offerta. In particolare, ai sensi e per effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'Impresa dichiara di conoscere, accettare ed approvare specificatamente le clausole di seguito indicate: articoli 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 24, 29, 32.

IMPRESA

Accordo Quadro Liguria Digitale S.p.A. – Topgate S.r.L. 2026-2027

CIG BC0A43899E

ALLEGATO A – Dettaglio SLA e PENALI**MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE****Livelli di gravità:**

1. Tutta l'applicazione è indisponibile agli utenti
2. Funzionalità critiche dell'applicazione sono indisponibili agli utenti
3. Funzionalità non critiche dell'applicazione sono indisponibili agli utenti
4. Funzionalità non critiche dell'applicazione sono indisponibili ma non c'è immediato impatto sull'operatività degli utenti

I livelli di gravità 1 e 2 sono considerati Errori bloccanti

I livelli di gravità 3 e 4 sono considerati Errori non bloccanti

Al fine di valutare la qualità delle prestazioni si richiede la predisposizione dei seguenti indicatori su base trimestrale:

- MS1: elenco errori segnalati, tempo utilizzato per la risoluzione del problema
- MS2: data di consegna prevista e reale per versioni software contenenti interventi di manutenzione
- EL1: elenco tempi previsti e reali per la consegna delle reportistiche sui livelli di servizio

I livelli di servizio che dovranno essere garantiti sono i seguenti:

Indicatore MS1	Tempo di risoluzione malfunzionamenti segnalati dall'utente
Descrizione	Tempo che intercorre tra la segnalazione dell'intervento e la risoluzione del problema
Valore di soglia	• Errori bloccanti (livelli di gravità 1-2) Ripristino di una modalità, anche degradata, di funzionamento del sistema entro 8 ore lavorative dalla segnalazione nel 70% dei casi, entro 12 ore lavorative (*) nel 100% dei casi. • Errori non bloccanti (livello di gravità 3) Ripristino del funzionamento del sistema entro 16 ore lavorative nel 70% dei casi, entro 24 ore lavorative nel 100% dei casi. • Errori non bloccanti (livello di gravità 4) Ripristino del funzionamento del sistema entro 24 ore lavorative nel 70% dei casi, entro 36 ore lavorative nel 100% dei casi.
Indicatore MS2	Puntualità delle consegne delle versioni contenenti modifiche di manutenzione adeguata
Descrizione	Scostamento temporale rispetto alla data di rilascio pianificata
Valore di soglia	Scostamento massimo del 10% del tempo previsto per la realizzazione della fornitura, rispetto alla data di rilascio pianificata
Indicatore EL1	Puntualità nella disponibilità degli indicatori significativi per il controllo del livello di servizio all'utenza, che saranno oggetto di verifica da parte della Azienda, sulla base di

	rapporti trimestrali prodotti dai fornitori entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento
Descrizione	Scostamento temporale rispetto alla data di produzione pianificata
Valore di soglia	Nessuno scostamento rispetto alla data di consegna pianificata

(*) per ore lavorative si intendono quelle relative agli orari contrattualizzati per i servizi di assistenza e di manutenzione.

Il fornitore dovrà inviare alle Aziende, con cadenza trimestrale, un rapporto contenente sia i valori rilevati nei mesi di riferimento relativamente ai parametri del livello di servizio sopraindicato, sia l'elenco delle chiamate, classificazione, descrizione della richiesta e tempi di chiusura delle stesse.

Liguria Digitale si riserva la facoltà, qualora gli Enti SSRL accertino il mancato raggiungimento dei livelli di servizio attesi, di applicare le seguenti penali:

1. in caso di superamento del valore di soglia definito per l'indicatore MS1, l'**1,5 ‰** dell'ammontare netto contrattuale annuo per ogni giorno di ritardo eccedente i valori soglia per l'indicatore MS1.
2. in caso di superamento del valore di soglia definito per l'indicatore MS2, l'**1,5 ‰** dell'ammontare netto contrattuale annuo per ogni giorno di ritardo rispetto alla data pianificata.
3. in caso di superamento del valore di soglia definito per l'indicatore EL1, l'**1,5 ‰** dell'ammontare netto contrattuale annuo per ogni giorno di ritardo rispetto al valore soglia contrattualizzato.

Resta fermo il limite massimo delle penali applicabili, da calcolarsi in una somma pari al 10% dell'importo contrattuale.

TOPGATE S.R.L.

C. F. e P. IVA : 01342740113
Via Lunigiana 229/B - 19125 La Spezia

Top Gate



Prot. 2026_A01

Spett.

Liguria Digitale S.p.A.

Via Melen, 77
Parco Scientifico e Tecnologico di Genova
16152 - Genova (GE)

La Spezia, 23 Luglio 2026

Oggetto: AD_LD_2026_302 Richiesta di offerta per l'Affidamento Diretto del servizio di assistenza e manutenzione della suite "Top-San" per l'Azienda Tutela Salute Liguria – Area Sociosanitaria Locale 5 La Spezia, ai sensi dell'art. 76 comma 2 lett. b) D.Lgs. 36/2023 – CIG BC0A43899E

Facendo seguito agli accordi intercorsi siamo lieti di sottoporVi la ns. migliore offerta per la fornitura dei seguenti servizi informatici presso ASL5 Spezzino per il periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2027

Tutti i prezzi sotto esposti sono IVA di legge esclusa

Offerta Economica

Di seguito verranno elencate le componenti economiche dei servizi di manutenzione e assistenza della suite software TOP-SAN per l'Azienda Tutela Salute Liguria – Area Sociosanitaria Locale 5 La Spezia.

A. SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE	2026			2027		TOTALE BIENNIO
Descrizione moduli in assistenza e manutenzione	Qta	P.U.	Totale	Qta	Totale	
TopSAN - Infrastruttura di base e servizi per tutti i moduli della suite	1	10.500,00	10.500,00	1	10.500,00	21.000,00
Firma digitale avanzata	1	2.000,00	2.000,00	1	2.000,00	4.000,00
Integrazione PEOPLE	1	1.500,00	1.500,00	1	1.500,00	3.000,00

TOPGATE S.R.L.C. F. e P. IVA : 01342740113
Via Lunigiana 229/B - 19125 La Spezia

Top Gate



Integrazione CUP (scarico prenotazioni/accettazioni)	1	1.000,00	1.000,00	1	1.000,00	2.000,00
Integrazione Onesys PS	1	2.000,00	2.000,00	1	2.000,00	4.000,00
Integrazione AREAS	1	1.000,00	1.000,00	1	1.000,00	2.000,00
Integrazione CPR Gallery	1	1.250,00	1.250,00	1	1.250,00	2.500,00
Integrazione Onesys ADT / CCE	1	2.500,00	2.500,00	1	2.500,00	5.000,00
Integrazione sistemi elettromedicali per acquisizione immagini e video digitali a reparto (gastro, otorino, pneumo)	3	500,00	1.500,00	3	1.500,00	3.000,00
TopAMB (n. postazioni illimitato)	1	13.500,00	13.500,00	1	13.500,00	27.000,00
TopAMB - modulo piani terapeutici	1	3.300,00	3.300,00	1	3.300,00	6.600,00
TopAMB - modulo richieste farmaci in dimissione	1	1.000,00	1.000,00	1	1.000,00	2.000,00
TopAMB - modulo richieste motivate	1	1.000,00	1.000,00	1	1.000,00	2.000,00
TopAMB - modulo WEB STRUTTURE ESTERNE (EX richieste farmaci Case di Cura)	1	6.000,00	6.000,00	1	6.000,00	12.000,00
TopAMB - modulo WEB ricetta elettronica prestazioni ambulatoriali e farmaci	1	6.500,00	6.500,00	1	6.500,00	13.000,00
Integrazione modulo Web ricetta elettronica con sistemi OneSys	1	500,00	500,00	1	500,00	1.000,00
TopAMB - modulo Consultori	1	5.000,00	5.000,00	1	5.000,00	10.000,00
TopAMB - modulo Guardia Medica	1	2.500,00	2.500,00	1	2.500,00	5.000,00
TopAMB - modulo gestione sostituti Specialisti Ambulatoriali	1	450,00	450,00	1	450,00	900,00
TopAMB - modulo statistiche ambulatori	1	600,00	600,00	1	600,00	1.200,00
TopAMB - modulo Fisiatria	1	1.500,00	1.500,00	1	1.500,00	3.000,00
TopAMB - modulo Endocrinologia	1	2.500,00	2.500,00	1	2.500,00	5.000,00
TopAMB - modulo Neuropsichiatria infantile (EX Gepatt)	1	8.000,00	8.000,00	1	8.000,00	16.000,00
TopGOS - Gestione Odontostomatologia	1	7.000,00	7.000,00	1	7.000,00	14.000,00
TopGEN - Gestione Gastroenterologia	1	10.000,00	10.000,00	1	10.000,00	20.000,00
TopFARM - Gestione Farmacia (distribuzione farmaci)	1	5.000,00	5.000,00	1	5.000,00	10.000,00
TopFARM - flussi informativi	1	1.000,00	1.000,00	1	1.000,00	2.000,00
TopFARM - Integrazione SAR per invio Piani Terapeutici	1	1.000,00	1.000,00	1	1.000,00	2.000,00
TopAMB - Modulo WEB Cartella Allergologia Pediatrica	1	1.700,00	1.700,00	1	1.700,00	3.400,00

TOPGATE S.R.L.C. F. e P. IVA : 01342740113
Via Lunigiana 229/B - 19125 La Spezia

Top Gate



Modulo WEB Gestione STP	1	700,00	700,00	0	0,00	700,00
TopAMB - Modulo WEB Gestione Disabili	1	2.000,00	2.000,00	1	2.000,00	4.000,00
TOPAMB - Modulo Cartella Genetica	1	600,00	600,00	1	600,00	1.200,00
TOPAMB - Modulo Gestione Salute Mentale (Residenziale)	1	1.000,00	1.000,00	1	1.000,00	2.000,00
TOPAMB - Modulo Gestione Carcere	1	500,00	500,00	1	500,00	1.000,00
TOPAMB - Gestione avanzata nuove funzionalità DSA	1	700,00	700,00	1	700,00	1.400,00
TOPAMB - Modulo Cartella Malattie Infettive	1	600,00	600,00	1	600,00	1.200,00
Scheda Rilevazione Cadute - Modulo WEB	1	800,00	800,00	1	800,00	1.600,00
TOPAMB - Modulo Gestione Salute Mentale (SPDC)	1	400,00	400,00	1	400,00	800,00
Libretto Pediatrico - Modulo WEB	1	650,00	650,00	1	650,00	1.300,00
Centri Prelievo Ambulatoriali	1	6.000,00	6.000,00	1	6.000,00	12.000,00
PreRicovery * (prezzo a reparto)	8	450,00	3.600,00	8	3.600,00	7.200,00
Modulo Integrazione Laboratorio	1	3.300,00	3.300,00	1	3.300,00	6.600,00
Integrazione Televisita	1	1.100,00	1.100,00	1	1.100,00	2.200,00
INTEGRAZIONE ANATOMIA PATOLOGICA (prezzo a reparto)	8	450,00	3.600,00	8	3.600,00	7.200,00
TOPSCREENING MAMMO COLON PAP FLUSSI	1	15.000,00	15.000,00	1	15.000,00	30.000,00
TOPSCREENING HCV	1	2.400,00	2.400,00	1	2.400,00	4.800,00
TOPSCREENING PRENOTO PREVENGO	1	1.800,00	1.800,00	1	1.800,00	3.600,00
TOPSCREENING HPV ASL2	1	1.800,00	1.800,00	1	1.800,00	3.600,00
SCHEDA FERITE * (prezzo a reparto)	5	300,00	1.500,00	5	1.500,00	3.000,00
MONITOR PS	2	1.500,00	3.000,00	2	3.000,00	6.000,00
TOTALE			152.350,00		151.650,00	304.000,00
B. SERVIZI PROFESSIONALI A CONSUMO		2026		2027		TOTALE BIENNIO
Descrizione	Qta	P.U.	Totale	Qta	Totale	
GIORNATE SVILUPPO PERSONALIZZAZIONI SOFTWARE A CONSUMO SUITE TOPAMB	30	450,00	13.500,00	30	13.500,00	27.000,00
GIORNATE SVILUPPO PERSONALIZZAZIONI SOFTWARE A CONSUMO SUITE SCREENING	20	450,00	9.000,00	20	9.000,00	18.000,00
TOTALE SERVIZI PROFESSIONALI A CONSUMO			22.500,00		22.500,00	45.000,00

TOPGATE S.R.L.C. F. e P. IVA : 01342740113
Via Lunigiana 229/B - 19125 La Spezia

Top Gate



C. SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO	2026			2027		TOTALE BIENNIO
Descrizione	Qta	P.U.	Totale	Qta	Totale	
Supporto specialistico 1 FTE PRESIDIO (210 GG / ANNO) SENIOR	1	49.000,00	49.000,00	1	49.000,00	98.000,00
Supporto specialistico 1 FTE PRESIDIO (210 GG / ANNO) INTERMEDIATE	1	45.000,00	45.000,00	1	45.000,00	90.000,00
TOTALE SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO			94.000,00		94.000,00	188.000,00
D. SERVIZI DI REPERIBILITÀ H24	2026			2027		TOTALE BIENNIO
Descrizione	Qta	P.U.	Totale	Qta	Totale	
Reperibilità H24 moduli prest.int, guardia medica	1	12.000,00	12.000,00	1	12.000,00	24.000,00
TOTALE SERVIZI DI REPERIBILITÀ H24			12.000,00		12.000,00	24.000,00
E. SERVIZI OPZIONALI	2026			2027		TOTALE BIENNIO
Descrizione	Qta	P.U.	Totale	Qta	Totale	
(opzionale) PROGETTO ANA	A CORPO		4.500,00	0	0,00	4.500,00
(opzionale) PROGETTO RICETTE MFA			9.000,00	0	0,00	9.000,00
(opzionale) PROGETTO ICD10			4.500,00	0	0,00	4.500,00
(opzionale) PROGETTO CCE Gestione FARMACI IN DIMISSIONE e Prestazioni intermedie			5.000,00	1	750,00	5.750,00
(opzionale) PROGETTO INTEGRAZIONE CON CUP ISES PRENOTAZIONE PIUMA E CONFERMA EROGATO SAR.			4.500,00	1	675,00	5.175,00
TOTALE SERVIZI OPZIONALI			27.500,00		1.425,00	28.925,00
TOTALE COMPLESSIVO			308.350		281.575	€ 589.925,00

Gli oneri della sicurezza derivanti da interferenza, trattandosi di servizi intellettuali, sono da considerarsi pari a € 0 (euro zero).

L'importo complessivo comprende i costi della manodopera stimati in nel 70% dell'importo e pari a € 412.947,50 (euro quattrocentododicimilanovecentoquarantasette/50), per l'intera durata dell'appalto.

TOPGATE S.R.L.MATTIA PIERINI
23.07.2026
16:43:47
GMT+02:00